

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Civile V

Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Dr Patrizia Pompei Presidente

Dr. Silvia Governatori Giudice

Dr. Rosa Selvarolo Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nel procedimento n. 332/2020 promosso da:

FALLIMENTO PATERNO TRASPORTI SRL, in persona del Curatore Dott. Marco Lombardi, elett. dom. in Firenze via Palestro, 3 presso lo studio dell'avv. Gherardo Soresina che lo rappresenta e difende per mandato in atti

Creditore Istante

Nei confronti di:

INDUSTRIALE VAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Lanciotto Ottaviani, con sede in VAGLIA (FI), Frazione Paterno, VIA PATERNO 1994, Cod. Fisc. e P. Iva 05535510480.

Convenuta

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 22.10.2020 notificato mediante deposito nella casa Comunale di Vaglia (FI) ai sensi dell'art. 15 LF in data 05.11.2020 – a seguito di esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC - il FALLIMENTO PATERNO TRASPORTI SRL, in persona del Curatore Dott. Marco Lombardi, ha chiesto la pronuncia di fallimento della INDUSTRIALE VAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE deducendo che questa versava in stato di insolvenza ed esponendo di vantare un credito, di € 89.552,00 .

A sostegno della domanda la curatela del Fallimento Paterno Trasporti Srl ha esposto che la convenuta si era riconosciuta debitrice nei confronti del Fallimento Paterno Trasporti srl del complessivo importo di 780.000,00 € in linea capitale, costituendo in suo favore ipoteca volontaria per un importo di 850.000,00 € su immobili di sua proprietà.

La curatela ha esposto che la società Industriale Vaglia srl, trovatasi in stato di crisi (a ben vedere di vera e propria insolvenza presentando nel giugno 2010 uno sbilancio patrimoniale di _4.684,00), aveva depositato proposta di concordato preventivo in data 20 giugno 2010, che prevedeva la cessione degli immobili al terzo assuntore, la Produrre Pulito s.p.a, verso il pagamento di un corrispettivo di 1.300.000,00 € - da corrispondersi in tre rate, con divisione dei creditori concorsuali in classi. Il Tribunale di Firenze, in data 18 aprile 2011, aveva omologato il concordato preventivo, senza nomina di liquidatore giudiziale, trattandosi di concordato con assuntore e garante. Il credito del fallimento Paterno Trasporti era stato inserito tra i creditori ipotecari di III

N. 172/2020 R.F.

N. 184/2020 SENT.

N. ~~CC.~~

CON. 4305/2020



grado, con previsione del pagamento di una percentuale del 15% e conseguente riduzione del debito ad € 127.500,00. Tuttavia il concordato aveva avuto parziale esecuzione, con il pagamento unicamente di una prima tranche di € 37.948,94 a suo favore, a causa dell'intervenuto sequestro da parte del Tribunale di Firenze dei terreni della Industriale Vaglia, che costituivano l'unica componente dell'attivo sociale. A seguito di ciò l'assuttore Produrre Pulito S.p.a., nell'impossibilità di acquistare i beni immobili oggetto dell'accordo concordatario, aveva citato la Industriale Vaglia davanti al Tribunale di Firenze per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita e il conseguente risarcimento del danno e il liquidatore della Industriale Vaglia s.r.l., nonostante il diniego da parte del GD Dott. Soscia, aveva conciliato la controversia con la Produrre Pulito Spa.

La curatela della Paterno Trasporti ha esposto che il CG aveva rilevato che, in conseguenza di tale accordo transattivo, il concordato così come omologato era divenuto inattuabile. Inoltre in data 12 giugno 2020 il Sig. Lanciotto Ottaviani, liquidatore e rappresentante legale della Industriale vaglia srl, era stato condannato a 1 e 6 mesi di arresto per aver gestito una discarica abusiva nei terreni di sua proprietà oggetto del concordato preventivo, e per questo tutti gli immobili e i terreni su cui sorgeva la discarica erano stati confiscati. Per queste circostanze, secondo la ricorrente, la società debitrice aveva definitivamente perso tutto il patrimonio sociale residuo, rendendo così il concordato di impossibile realizzazione, con conseguente sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

2. Osserva il Collegio in primo luogo che la curatela del Fallimento Paterno trasporti Srl chiede il fallimento della Industriale Vaglia senza aver formulato istanza di risoluzione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 186, co. 3, LF,. Tale soluzione deve ritenersi legittimamente praticabile, in accordo con l'arresto della Suprema Corte, che ritiene possibile la pronuncia di fallimento, a prescindere dall'intervenuta risoluzione del concordato, allorchè, questo non sia più in ragionevole corso di attuazione e ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 LF (Cass. 17703/2017; 29632/2017; 26002/2018) e sia fatto valere il credito nella misura oggetto della ristrutturazione concordataria.

Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto il fallimento in relazione al perdurante inadempimento al pagamento del debito, quantificato secondo la falcidia derivante dall'omologazione del concordato, ossia in relazione al credito residuo di 89.552,00 € (€ 127.500,00 somma falcidiata dal concordato – 37.948,94 € somma ricevuta in sede di riparto parziale), ampiamente superiore alla soglia di cui all'art. 15 L.F.

Quanto ai presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento, la società presenta requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che dagli ultimi bilanci depositati emerge un attivo patrimoniale di 700.000,00 € e debiti complessivi sopra i 500.000,00 € anche a seguito di falcidia concordataria.

Lo stato di insolvenza risulta evidente laddove si consideri l'indisponibilità di attivo patrimoniale, a seguito della confisca degli immobili, dalla cui vendita si sarebbe dovuta ricavare la liquidità per il



pagamento dei debiti concordatari, attraverso il terzo assuntore, essendo rimasti totalmente insoddisfatti debiti per residui € 400.000.

Come curatore fallimentare si nomina il dott. Daniele Fico, già commissario giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6 e 16 del R.D. 16/03/1942 n. 267

dichiara

il fallimento della INDUSTRIALE VAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Vaglia, VIA PATERNO 1994, C.F. 05535510480

nomina

giudice delegato il dott. Cristian Soscia e curatore il dott. Daniele Fico che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

ordina

alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito.

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione al curatore delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 93 come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012

stabilisce

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato nella adunanza del 22 aprile 2021 ore 10.30

Autorizza

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

dispone

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F..

Così deciso in Firenze il 23/12/2020, dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dott. Governatori.

La Giudice est.
Silvia Governatori

La Presidente
Patrizia Pompei

